

Cassa Integrazione in Deroga/CIGD

La **Cassa Integrazione guadagni in deroga – CIGD** viene concessa a fronte di una riduzione totale o parziale dell'attività lavorativa, quando vi sia una ragionevole previsione di ripresa dell'attività.



Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 si possono richiedere **13 settimane in capo alla Regione Veneto** e **ulteriori 5 da chiedere direttamente a Inps**.

Sono riconosciute **ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020**, da richiedere all'INPS.

Possono accedere alla CIGD i datori di lavoro del settore privato, ivi compresi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive ubicate in Veneto.

I datori ammessi sono quelli per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, assegno ordinario del FIS e del FSBA, TIS per i somministrati, CISOA).

DURATA DEL TRATTAMENTO PER IL VENETO

La durata massima del trattamento nell'anno è di **13 settimane per ogni unità produttiva con sede in Veneto (22 per il Comune di Vo' Euganeo)**. La domanda va inviata alla Regione Veneto.

Per le ulteriori 9 settimane (5+4) in capo all'INPS valgono le regole previste per CIGO E FIS.



1. Informazione: l'azienda comunica la sospensione di attività – totale o parziale - alle Organizzazioni Sindacali.

2. Consultazione e esame congiunto, anche per via telematica, che deve concludersi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione.

Sono esonerate dall'invio della informativa quelle aziende che abbiano già inserito nella comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali la richiesta di utilizzo della Cigd per tutte le 13 settimane e che effettuino le stesse in continuità.

Per le ulteriori 9 settimane previste dal DL 34/20 il datore di lavoro deve presentare domanda direttamente all'Inps entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.



Ne possono beneficiare tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020 anche senza un'anzianità di 90 giorni (operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci delle cooperative con rapporto subordinato, lavoratori a domicilio monocommessa, lavoratori agricoli, del settore pesca anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino di equipaggio).

Non sono previsti requisiti soggettivi se non che il lavoratore risulti in forza al 25 marzo.





Il pagamento è previsto sempre in forma diretta da parte dell'Inps.

Le aziende multilocalizzate possono disporre di anticipare il trattamento direttamente in busta paga.



Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fermo restando i massimali.

L'importo del trattamento di integrazione salariale ordinario **non può superare ogni anno gli importi massimi mensili**, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

I massimali per l'anno 2020 sono:

- Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari a €. 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): €. 998,18 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari a €. 939,89 al lordo della tassazione.
- Lavoratori con retribuzione mensile superiori a €. 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): €. 1.199,72 lordi che, al netto del 5,84%, sono pari a €. 1.129,66 al lordo della tassazione.

Nel caso di utilizzo della CIGD per periodi inferiori al mese, il numero delle ore lavorabili per ciascun mese andrà calcolato con i seguenti divisori per il calcolo della retribuzione mensile utile ai fini dell'individuazione del massimale, calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi.

ANNO 2020 ORE LAVORABILI

Gennaio	184	Luglio	184
Febbraio	160	Agosto	168
Marzo	176	Settembre	176
Aprile	176	Ottobre	176
Maggio	168	Novembre	168
Giugno	176	Dicembre	184

Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica.

Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare.



4 giugno 2020